



Dipartimento  
delle Finanze

Roma, 15 luglio 2015

**Riparto del contributo di 530 milioni di euro  
di cui all'articolo 8, comma 10 del decreto legge n. 78 del 2015:  
Nota metodologica**

**1) Inquadramento normativo**

La definizione della metodologia oggetto della presente nota discende dall'esigenza di attuazione del comma 10, art. 8, del D.L., n. 78, con riferimento al riparto dell'importo di 530 milioni di euro che la norma assegna ai Comuni per il 2015.

La somma in questione, che non deve essere considerata tra le entrate utili al raggiungimento dell'obiettivo di Patto di stabilità, deve essere ripartita tra i Comuni, sulla base di una metodologia da adottarsi "*sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali*" e "*tenendo anche conto*":

- "*dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI*", ovvero lo stesso criterio posto dal Legislatore per il riparto del contributo di 625 milioni di euro nel 2014 di cui al D.L. n. 16 del 2014 (art. 1, co 1, lett d);
- "*della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1*" del dl n. 4 del 2015, relativa agli esiti del cambiamento di regime fiscale di esenzione IMU dei terreni agricoli di territori in precedenza esenti o parzialmente esenti in quanto considerati montani o collinari (co. 9-*quinquies*).

Per quanto riguarda il primo riferimento, si ritiene necessario, alla luce delle finalità del precedente contributo di 625 milioni e della relativa nota metodologica approvata dalla Conferenza Stato – città e autonomie locali nella seduta del 30 luglio 2014, procedere al riparto in proporzione diretta dell'assegnazione riconosciuta per il 2014.

Non sono infatti modificate le condizioni di riferimento del riparto indicato nella nota citata, relative alla verifica degli effetti conseguenti dal passaggio dal precedente regime di tassazione immobiliare del 2013 a quello del 2014 (esclusione dell'abitazione principale dal campo di applicazione dell'IMU e introduzione della Tasi), tenendo conto delle limitazioni nella manovrabilità delle aliquote previste dalla Legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, commi 676 e 677 della legge n. 147 del 2013).

Come è noto, l'intero regime tributario IMU-TASI è stato confermato per l'anno 2015 e le somme che verranno ripartite in base al primo degli elementi considerati dal D.L. n. 78 possono pertanto essere assegnate in base allo stesso riparto a suo tempo determinato per il 2014.

Il riferimento alla verifica del gettito di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 2015 (co. 9-*quinquies*) implica, invece, che la verifica di cui al citato D.L., finalizzata ad una "*più precisa*

*ripartizione delle variazioni compensative di risorse*” dei terreni montani e basata su una *"metodologia condivisa con l'ANCI"*, costituisce un passo obbligato della procedura stabilita dal D.L. n. 78. Tale verifica – i cui esiti per espressa previsione della stessa norma – va condotta a parità di oneri/benefici per la finanza pubblica e, dunque, ad invarianza del valore complessivo del gettito indicato nello stesso D.L. n. 4, è oggetto di specifica e separata nota metodologica, con riferimento all’anno 2014.

## **2) Il riparto delle risorse in assegnazione tra i due gruppi di criteri**

La norma nell’indicare i due tipi di criteri da considerare per il riparto del complesso delle somme da ripartire tra i comuni, non indica espressamente come ripartire le risorse disponibili tra le due finalità.

Si osserva in proposito che le finalità in questione riguardano importi oggetto di possibile ristoro così determinabili:

- a) l’erogazione 2014 derivante dal citato passaggio IMU-TASI, pari a 625 milioni di euro, assegnata a circa 1.800 comuni;
- b) il maggior gettito 2014 stimato per effetto del nuovo regime impositivo dei terreni siti in territori montani e collinari non più esenti, pari nel complesso a 236.479.914,20 euro, a fronte del quale è stato stimato un gettito riscosso pari a 121.282.185,18, con riferimento a circa 2.200 comuni coinvolti.

In astratto, pertanto, il fabbisogno complessivo di ristoro delle due platee di enti è pari alla differenza tra 861,5 mln. di euro e il gettito da terreni ex montani finora acquisito (121,3 mln.).

A fronte di risorse disponibili inferiori al fabbisogno potenziale e tenuto conto della ovvia esigenza di mantenere distinti i due ambiti di applicazione dei criteri di riparto, appare opportuno determinare gli importi da destinare all’una o all’atra finalità puntando ad assicurare la seguente condizione:

*la percentuale di ristoro relativa alle due platee di enti, ottenuta attraverso l’erogazione dei 530 milioni di euro disponibili, deve essere uguale, tenendo conto delle risorse già realizzate attraverso il gettito effettivo proveniente dai terreni “ex montani”.*

Tale condizione può esprimersi attraverso il seguente sistema di uguaglianze (in mln. di euro):

$$\left\{ \begin{array}{l} X / 625 = (Y + 121,3) / 236,5; \\ X + Y = 530 \end{array} \right.$$

che risolto dà i seguenti risultati:

$$X = 472.500.000$$

$$Y = 57.500.000$$

$$\text{Percentuale di ristoro} = 75,60\%$$

## **3) Criteri di riparto delle due quote**

Per quanto riguarda la quota relativa al passaggio IMU-Tasi (472,5 mln. di euro), per le ragioni già esposte al paragrafo 1, il riparto tra i comuni riguarderà i soli enti beneficiari dell’assegnazione 2014 determinata in applicazione del comma 1, lett. d), del dl n. 16 del 2014, in una misura pari al 75,60% dell’assegnazione stessa.

Per quanto riguarda il riparto tra i comuni della quota relativa all'andamento del gettito dei terreni non più considerati montani (57,5 mln. di euro), si richiama la specifica nota metodologica sulla verifica *ex* dl n. 4/2015, evidenziando che tale verifica ha modificato le stime del gettito atteso, fermo restando il valore complessivo stabilito in 236,5 mln. di euro. Tale nuova distribuzione, a fronte del gettito acquisito valutato in 121,3, comporta uno scostamento negativo immutato e comunque rilevante (circa 115 mln. di euro).

Appare opportuno e conforme all'implicita finalità della norma ripartire l'importo disponibile di 57,5 mln. di euro in proporzione degli scostamenti che si registrano tra gettito ascrivibile al nuovo regime dei terreni e stima revisionata in applicazione della verifica disposta dal D.L. n. 4 del 2015. Il contributo concorre pertanto a ridurre il divario tra risorse da assegnazioni statali ridotte in corrispondenza delle stime di gettito revisionate e gettiti realizzati da ciascun Comune.

L'allegato riporta il risultato dei riparti di ambedue le quote in applicazione dei criteri indicati.